

# Alimentari Artigiani

Protocollo Provinciale di Modena del 14 gennaio 1991

## Protocollo aggiuntivo per la provincia di Modena

In data 14/01/1991 tra le Associazioni artigiane CNA e CONFARTIGIANATO-LAPAM rappresentante rispettivamente dai sigg. SALA MAURO, BENASSI AGOSTINO e LASAGNI TIZIANA ed il sindacato di categoria dei lavoratori FAT – FLAI – UILIAS rappresentato dai sigg. RAVAGLIA P. FRANCO, BERTARINI MAURIZIO e ROVATTI ENNIO si è raggiunta la seguente intesa sindacale, valida per le imprese artigiane della provincia di Modena, che si è resa necessaria al fine di consentire il passaggio nell'applicazione del contratto collettivo di lavoro, da quello in precedenza applicato al nuovo contratto regionale imprese artigiane nel settore alimentare (18/07/1990).

### A) Imprese alimentari di servizio

Gli articoli del gruppo A) si applicano alle aziende alimentari artigiane cosiddette “di servizio” (a titolo di esemplificazione: pasticcerie, gelaterie, pasta fresca, piadine e similari, pizza al taglio, rosticcerie ed attività similari) iscritte all'Albo delle imprese Artigiane ai sensi della Legge 443/1985.

#### A1) Minimi tabellari imprese alimentari di servizio

I minimi tabellari in essere al 01/01/1991 sono i seguenti:

Livelli	Paga base 01/01/1991	Contingenza 01/11/1990	Totale
1°	899.984	937.310	1.837.294
2°	757.482	929.898	1.687.380
3° S	669.329	925.019	1.594.348
3°	597.423	920.106	1.517.529
4°	542.617	916.519	1.459.136
5°	497.134	913.952	1.411.086
6°	449.178	910.804	1.359.982

Al fine di omogeneizzare la paga base con quella in essere nel settore alimentare artigiano di produzione di prevede da corrispondersi il 01/01/1992 nei seguenti valori per livello:

Livelli	Aumento dal 01/01/1992
1°	92.386
2°	60.037
3° S	48.919
3°	47.623
4°	53.940
5°	49.915
6°	48.942

## **A2) Una tantum imprese alimentari di servizio**

Con la retribuzione del mese di Gennaio 1991 ai dipendenti in forza alla data del 01/01/1991 verranno corrisposte L. 50.000 a titolo di una tantum.

## **A3) Riduzione orario di lavoro imprese di servizio**

Ai dipendenti in forza alla data del 31/12/1990 viene riconosciuta quale condizione di miglior favore già maturata una ROL pari a 96 ore (di cui 32 come ex festività e 64 come ROL).

Eventuali ulteriori aumenti di ROL previsti dai prossimi rinnovi contrattuali saranno "assorbiti" fino ad un completo riallineamento.

Ai dipendenti assunti dal 01/01/1991 si applicherà la ROL prevista dal contratto regionale imprese artigiane del settore alimentare pari a 36 ore per la provincia di Modena.

## **A4) Scatti di anzianità imprese di servizio**

Ai lavoratori provenienti da CCNL che prevedevano scatti triennali sarà liquidata al 31/12/1990 l'anzianità in corso di maturazione.

A partire dal 01/01/1991 la cadenza degli scatti sarà biennale ed ogni dipendente avrà diritto ad un numero di scatti come previsto per la categoria di appartenenza, ivi comprendendo anche le quote maturate in precedenza. **(v. allegato n.1: esemplificazione scatti di anzianità).**

## **A5) Dichiarazione a verbale**

Le organizzazioni firmatarie precisano che la presente intesa è parte integrante del Contratto Regionale Imprese Artigiane del Settore alimentare, mentre per le stesse imprese artigiane alimentari di servizio della Provincia di Modena non sono applicabili gli integrativi territoriali per le parti ancora in vigore e riportati nel testo del precedente accordo regionale sotto il titolo "protocollo aggiuntivo per la provincia di Modena" e validi esclusivamente per le attività alimentari di produzione.

Per quanto non previsto dal presente accordo di omogeneizzazione le parti faranno esclusivo riferimento al rinnovato contratto regionale imprese artigiane.

## **B) Aziende alimentari di produzione**

### **B1) Ferie – Festività soppresse – nuova indennità**

Le ferie del lavoratore, maturate al 31/08 di ogni anno e non godute, le 4 ex festività soppresse non godute nell'arco dell'anno, dal 01/01/1982, la mancata riduzione di 36 ore del monte ore annuo dell'orario normale di lavoro verranno godute in riposo effettivo entro il 31/03 dell'anno successivo.

Al fine di omogeneizzare il trattamento dei lavoratori a livello regionale in particolare per quanto scritto al 10° comma art. 25 del titolo IV "Regolamentazione dell'orario di lavoro", si stabilisce che a livello aziendale, sulla base di intese da convenire tra azienda e lavoratori, 24 delle 36 ore di riduzione dell'orario di lavoro potranno essere trasformate in una indennità annua per riposi compensativi di importo pari a 24 ore di retribuzione di fatto.

### **B2) Diritto allo studio**

Un solo lavoratore per volta può assentarsi dal lavoro per partecipare ai corsi per migliorare la propria cultura presso Istituti pubblici o legalmente riconosciuti e per corsi di studio in relazione all'attività aziendale, garantendo al suddetto lavoratore permessi retribuiti per almeno i 2/3 delle ore impegnate per i corsi che non dovranno superare le 250 ore.

La suddetta normativa verrà applicata nelle aziende che superano i 4 dipendenti.

### **B3) Diritti sindacali**

Le organizzazioni sindacali ed i delegati hanno diritto di affiggere in azienda pubblicazioni, testi e comunicazioni inerenti materie di interesse sindacale e del lavoro.

### **B4) Contributi sindacali**

L'azienda con decorrenza dall'entrata in vigore del presente accordo, nell'effettuare il pagamento delle retribuzioni mensili, opererà la ritenuta della quota contrattuale a titolo di contributo sindacale nella misura dell'1% del salario netto (compreso 13° e 14° mensilità) a tutti i lavoratori dipendenti che all'entrata in vigore del presente integrativo non devolvono ad una delle tre Organizzazioni sindacali (FAT, FLAI, UILIAS) nessun contributo sindacale. A cura dell'Ufficio Personale dell'Azienda, la distinta dei nominativi e dei rispettivi importi verrà trasmessa mensilmente alla organizzazione sindacale firmataria mediante accredito su c/c bancario da segnalarsi a cura dell'organizzazione sindacale firmataria, oppure secondo altre modalità da concordarsi fra le parti.

Le trattenute di cui sopra non verranno peraltro effettuate ai lavoratori dipendenti che eventualmente ne facessero espressa richiesta scritta. Tale richiesta in duplice copia dovrà essere consegnata alla Direzione Aziendale, la quale provvederà a trattenere una copia ed a fare pervenire l'altra all'Ufficio Organizzativo sindacale dell'Organizzazione firmataria.

L'1% sopra definito può essere fissato dello 0,85% sull'ammontare virtualmente lordo delle seguenti voci retributive contrattuali: minimo, contingenza, scatti d'anzianità, premio di produzione, indennità varie, maggiorazione per turno, straordinari (compreso 13° e 14° Mensilità).

### **B5) Ambiente di lavoro – Tutela della salute**

- 1) In applicazione dell'art. 9 Legge 300, sarà consentito agli Enti preposti alla tutela della salute di rilevare in azienda l'eventuale presenza di ambienti e di agenti nocivi.
- 2) In caso di riconoscimento da parte dell'USL di ambienti e agenti nocivi che non possono essere rispettivamente migliorati ed eliminati, si provvederà alla rotazione delle mansioni dei dipendenti, compatibilmente al processo produttivo.
- 3) Al fine di consentire al personale dipendente di sottoporsi a visita sanitaria, verrà concesso ai singoli interessati un permesso retribuito pari a 4 ore nell'anno solare pro-capite.

### **B6) Servizio sociale mensa**

- 1) In ottemperanza agli accordi interconfederali provinciali e comprensoriali, le aziende contribuiranno al costo delle strutture e della gestione di mense sociali o interaziendali che sorgeranno nei luoghi dove l'azienda ha sede.
- 2) Per i lavoratori che intendono beneficiare del servizio mensa, le aziende contribuiranno al costo di un pasto giornaliero nella misura del 50%, salvo accordi già in vigore e più favorevoli al lavoratore.

### **B7) Trattamento economico**

Al fine di procedere al graduale riallineamento del salario integrativo fissato a livello contrattuale regionale alla sua armonizzazione con il salario previsto in precedenza per la provincia di Modena, si procede all'assorbimento di L. 4.000 per il personale di cui ai punti 1 e 2 e di L. 3.000 per il personale di cui al punto 3.

Pertanto il salario provinciale sarà corrisposto nel seguente modo:

- 1- Per il personale del settore conserve animali dipendente da aziende artigiane di produzione Lire 66.000;
- 2- Per il personale del settore molitorio dipendente da aziende artigiane di produzione lire 66.000;
- 3- Per il personale di tutti i rimanenti settori compresi nella sfera d'applicazione, compreso il settore budelle e trippe, dipendenti da aziende artigiane di produzione Lire 50.000.

## B8) Indennità varie

Le indennità mensili a compenso delle indennità per: generi in natura, indennità caro pane e mancata mensa, indennità lavori disagiati, indumenti di lavoro (tute, grembiuli e copricapo), quant'altro non propriamente definito, saranno corrisposti come segue:

- 1- Per il personale del settore conserve animali dipendente da aziende artigiane Lire 38.000;
- 2- Per il personale dei rimanenti settori compresi nella sfera di applicazione del CCNL 01/05/1980 compreso il settore budelle e trippa, dipendenti da aziende artigiane Lire 15.000.

Le suddette indennità verranno corrisposte sui seguenti istituti: ore normali, indennità di anzianità, preavviso, malattia, infortunio, ferie, festività. Queste quote, esclusi i molini e le conserve animali già regolamentati, sono comprensivi delle ore residue derivanti dalla mensilizzazione.

Rimangono in vigore trattamenti superiormente definiti a livello aziendale. La fornitura degli utensili da lavoro ai lavoratori è a carico dell'azienda, salvo eventuali accordi definiti aziendalmente.

## B9) Pause del lavoro

A tutti i lavoratori sarà riconosciuta una pausa giornaliera retribuita di 10 minuti da godersi per ristorarsi. Rimangono in vigore trattamenti superiori definiti a livello aziendale.

### Allegato n. 1

#### Esemplificazione scatti di anzianità:

(operaio 5° livello assunto 01/06/1986)

Calcolo scatti:

01/06/1989 1° scatto L. 63.000

Al 31/12/1990 L. 63.000 : 36 x 19 mesi L. 33.250

=====

Totale scatti congelati..... L. 96.250

Dal 01/01/1991 iniziano a maturare gli scatti in base al regolamento alimentazione di servizio

01/01/1993 1° scatto nuovo L. 27.000

=====

Totale..... L. 123.250

01/01/1995 (27.000 x 5 = 135.000 – 123.250) = L. 11.750

Totale scatti..... L. 135.000

(operaio di 5° livello assunto 01/06/1987)

Calcolo scatti:

01/06/1990 1° scatto	L. 63.000
Al 31/12/1990 $63.000 : 36 \times 7$ mesi	L. 12.250
	=====
Totale scatti congelati.....	L. 75.250

01/01/1993 1° scatto nuovo	L. 27.000
01/01/1995 2° scatto nuovo	L. 27.000
	=====
Totale.....	L. 129.250

01/01/1997 $(27.000 \times 5 = 135.000 - 129.250) =$	L. 5.750
Totale scatti.....	L. 135.000

(operaio di 5° livello assunto 01/06/1988)

Calcolo scatti:

al 31/12/1990 L. 63.000 : 36 x 31 mesi	L. 54.250
01/01/1993 1° scatto nuovo	L. 27.000
01/01/1995 2° scatto nuovo	L. 27.000
	=====
Totale.....	L. 108.250

01/01/1997 $27.000 \times 5 = 135.000 - 108.250$	L. 26.750
	=====
Totale scatti.....	L. 135.000